

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita a Pisa fin dal 1972 l'Associazione denominata "F.I.S.A.R. - Federazione Italiana Sommelier, Albergatori, Ristoratori" abbreviabile anche in "F.I.S.A.R."

L'Associazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con D.P. di Pisa n. 1070/01 Sett. I del 9 maggio 2001.

ART. 2 - SCOPO ASSOCIATIVO

L'Associazione non ha fini di lucro ed il suo scopo principale è quello di diffondere e valorizzare la cultura enologica attraverso la promozione di attività di qualificazione professionale della figura del Sommelier nell'ambito della gastronomia tradizionale e del turismo enogastronomico.

Per il raggiungimento dello scopo associativo essa svolge tutte le attività culturali, didattiche ed editoriali atte a divulgare la conoscenza del vino sia in Italia che all'estero mediante:

- la promozione e l'organizzazione di corsi per la formazione professionale dei Sommelier e del personale docente;
- la promozione di circoli ricreativi e culturali in materia enologica e gastronomica;
- la collaborazione con i produttori, gli operatori e la stampa specializzata del settore;
- la promozione di indagini, ricerche e studi in materia enogastronomica;
- l'organizzazione e la partecipazione a convegni, manifestazioni ed iniziative, sia nazionali che internazionali, che abbiano come oggetto la diffusione e la valorizzazione dei prodotti enogastronomici;
- la promozione di tutte le iniziative ritenute utili al raggiungimento dello scopo associativo, sia in forma diretta che in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati.

L'Associazione è indipendente dai partiti politici e dagli organismi sindacali non privandosi peraltro della facoltà di formulare proposte a qualsiasi livello per la maggiore tutela professionale dei propri associati.

ART. 3 - SEDE

L'Associazione ha sede in San Giuliano Terme (PI), frazione Asciano, via dei Condotti n. 16; il Consiglio Nazionale, con propria determinazione, potrà trasferire la sede dell'Associazione nell'ambito della stessa Provincia nonché istituire e sopprimere eventuali sedi secondarie e rappresentanze anche altrove, sia in Italia che all'Estero.

ART. 4 - PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da un fondo di dotazione iniziale incrementato dagli eventuali avanzi di gestione risultanti dai bilanci annualmente approvati.

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività previste dallo scopo associativo da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di altri organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità dell'associazionismo.

ART. 5 ASSOCIATI

Possono essere iscritti all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi, siano essi persone fisiche o giuridiche, associazioni ed enti.

Gli associati sono suddivisi, per categoria, in:

- 1 ordinari: sono gli associati che non possono fregiarsi del titolo di sommelier previsto al successivo punto b.;

2 sommelier: sono gli associati che hanno superato l'esame al termine del corso F.I.S.A.R.;

3 sommelier professionali: sono gli associati che, avendo superato l'esame al termine del corso F.I.S.A.R. operano professionalmente:

c.a: in alberghi, ristoranti e pubblici esercizi in genere dove vengono somministrati e/o venduti prodotti enologici, in qualità di imprenditori o di prestatori d'opera;

c.b: in Istituti Professionali Alberghieri e simili, in qualità di insegnanti;

1 sommelier onorari: sono nominati dal Consiglio Nazionale fra coloro che, per capacità ed esperienza, hanno operato con successo nel campo enogastronomico e/o vitivinicolo o si sono resi meritevoli per opere in favore dell'Associazione; essi sono esonerati dal pagamento della quota associativa e non hanno diritto di voto nell'Assemblea.

La qualità di associato deve essere confermata con l'accettazione, da parte del Consiglio Nazionale, della domanda di ammissione presentata dal richiedente e contenente in ogni caso la dichiarazione di conoscenza ed accettazione delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e l'impegno a versare la quota associativa la cui misura viene annualmente stabilita dal Consiglio Nazionale.

La domanda di ammissione si intende in ogni caso confermata qualora il Consiglio Nazionale non la respinga, a scrutinio segreto, entro novanta giorni dalla sua presentazione.

La qualità di associato si perde, oltre che con il decesso, con il recesso e con l'esclusione.

L'associato ha diritto di recedere dall'Associazione in caso di dissenso dalle deliberazioni degli organi dell'Associazione: la relativa dichiarazione deve farsi mediante lettera raccomandata diretta al Consiglio Nazionale che delibera in merito entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Nazionale nei seguenti casi:

- violazione delle norme statutarie, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- svolgimento di attività in contrasto con gli interessi dell'Associazione;
- perdita dei diritti civili.

L'esclusione è automatica in caso di accertata morosità nel pagamento della quota associativa.

Il provvedimento di esclusione è comunicato con lettera raccomandata ed è immediatamente esecutivo; contro di esso tuttavia l'associato può ricorrere, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al Collegio dei Probiviri che decide in modo definitivo entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'Associazione a qualsiasi titolo non hanno alcun diritto sul suo patrimonio né possono ripetere le quote ed i contributi versati.

La quota associativa non è collegata, in qualsiasi forma, alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale e non è trasferibile a qualsiasi titolo.

ART. 6 ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Nazionale;
- la Giunta Esecutiva Nazionale;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei conti;
- il Collegio dei Probiviri.

ART. 7 ASSEMBLEA

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni obbligano anche gli associati non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Nazionale mediante avviso scritto pubblicato sull'organo ufficiale di stampa dell'Associazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione prevede il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza con l'elenco delle materie da trattare nonché la data prevista per l'adunanza in seconda convocazione, che deve essere comunque fissata in giorno diverso da quello previsto per la prima, qualora questa dovesse risultare non regolarmente costituita.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro centottanta giorni quando particolari esigenze lo richiedano; essa

delibera in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo;
- all'elezione dei membri del Consiglio Nazionale;
- all'elezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
- all'elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri;
- alla determinazione dei rimborsi delle spese sostenute dagli organi statutari.

L'Assemblea ordinaria si costituisce regolarmente in prima convocazione con la presenza, in proprio e per delega, di almeno la metà degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti e rappresentati: essa delibera validamente a maggioranza semplice degli intervenuti.

L'Assemblea straordinaria delibera in merito alle modifiche dello Statuto ed allo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo Statuto occorrono: - in prima convocazione la presenza, in proprio e per delega, di almeno due terzi degli associati ed il voto favorevole di almeno la metà degli associati; - in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Possono intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni associato ha diritto ad un voto che può esprimere partecipando direttamente all'Assemblea ovvero facendosi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere comunque più di nove deleghe.

La regolarità di costituzione dell'Assemblea viene constatata e fatta constatare dal Presidente dell'Associazione il quale invita l'Assemblea a provvedere alla nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea nonché di due o più scrutatori, tutti da scegliersi fra gli intervenuti.

Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per la direzione dell'Assemblea medesima e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe ed, in genere, del diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea, per far constare la validità delle deliberazioni, per dirigere e regolare la discussione.

ART. 8 CONSIGLIO NAZIONALE

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Nazionale composto da quindici membri eletti dall'Assemblea fra gli associati; i consiglieri durano in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio chiuso dopo la loro elezione.

Qualora, nel corso del triennio, vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli cooptando quelli che, nell'ordine, hanno ottenuto più voti nelle ultime elezioni; i consiglieri così cooptati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Nella sua prima riunione il Consiglio elegge a scrutinio segreto fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Nazionale è investito di tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione con l'esclusione solo di quelli riservati all'Assemblea per previsione di legge o di Statuto.

Sono riservate alla competenza del Consiglio Nazionale tutte le decisioni concernenti:

- l'ammissione, l'esclusione ed il recesso degli associati, nonché le norme disciplinari ad essi applicabili;
- la formazione e l'approvazione del bilancio preventivo;
- la determinazione della misura delle quote associative;
- il reperimento dei fondi necessari per il finanziamento delle iniziative dell'Associazione;
- la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dell'organizzazione dell'Associazione;
- l'approvazione e le modifiche di regolamenti interni;
- l'acquisto e l'alienazione di beni immobili sotto l'osservanza delle norme di legge;
- le politiche relative all'organizzazione periferica;
- le proposte di modifica dello Statuto;
- la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative di ogni ordine e grado di giurisdizione;

- la stesura del bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria;
- l'assolvimento di tutti gli altri compiti previsti dalla legge e dallo Statuto.

Il Consiglio Nazionale è convocato presso la sede dell'Associazione o altrove dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno ovvero quando ne abbia ricevuto domanda motivata dal Collegio dei Revisori dei Conti oppure da un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

La convocazione è fatta con avviso scritto da inviare, al domicilio di ciascun consigliere e dei membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza a mezzo del servizio postale, telefax o posta elettronica. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma inoltrato almeno tre giorni prima dell'adunanza.

Le riunioni del Consiglio Nazionale sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente e, in mancanza anche di questi, dal consigliere più anziano in carica.

Le riunioni del Consiglio Nazionale possono svolgersi anche in forma di videoconferenza, o altro mezzo tecnico equipollente, a condizione che siano presenti, nel luogo nel quale la riunione è convocata, almeno il Presidente della riunione e il Segretario della riunione, vi sia la possibilità che tutti i partecipanti possano essere identificati, e che ciascuno di essi, durante lo svolgimento della riunione, possa intervenire senza problemi in ogni momento, possa ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Il Consiglio Nazionale delibera validamente con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità di voti ha prevalenza il voto di chi presiede la riunione.

ART. 9 GIUNTA ESECUTIVA NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale può delegare i propri poteri, o parte di essi, ad una Giunta Esecutiva Nazionale composta di cinque membri scelti fra i suoi componenti.

Nella sua prima riunione il Consiglio Nazionale determina i poteri da delegare alla Giunta Esecutiva Nazionale provvedendo alla nomina dei suoi membri per tutta la durata del mandato.

Fanno parte della Giunta Esecutiva Nazionale, quali membri di diritto, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Per le modalità di convocazione e di funzionamento delle riunioni della Giunta e per la validità delle sue deliberazioni valgono le stesse norme previste per il Consiglio Nazionale al precedente art. 8.

ART. 10 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva Nazionale.

In caso di assenza od impedimento del Presidente lo stesso viene sostituito dal Vice Presidente.

La presenza e/o la firma del vice-presidente attesta, di fronte ai terzi, l'assenza o l'impedimento del Presidente.

La carica di Presidente non può essere rivestita dalla medesima persona per più di due mandati.

ART. 11 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non associati, eletti ogni triennio dall'Assemblea ordinaria.

Le funzioni di Presidente del Collegio saranno assegnate al candidato che avrà ricevuto più voti e, a parità di voti, al più anziano di età.

Il Collegio dei Revisori dei conti esercita, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, il potere di vigilanza e di controllo sull'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni nella conduzione della gestione: a tali fini viene convocato alle riunioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva Nazionale e verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.

ART. 12 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra gli associati, eletti ogni triennio dall'Assemblea ordinaria.

Le funzioni di Presidente del Collegio saranno assegnate al candidato che avrà ricevuto più voti e, a parità di voti, al più anziano di età.

E' di competenza del Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere fra gli associati e l'Associazione o gli organi della stessa, in ordine all'interpretazione, alla validità ed alla attuazione dello Statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni o concernenti comunque i rapporti associativi.

Il Collegio dei Probiviri, inoltre, decide definitivamente sul ricorso degli associati in caso di esclusione.

ART. 13 ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

L'Associazione, su determinazione del Consiglio Nazionale, individua il modello organizzativo periferico e favorisce l'istituzione delle relative strutture, regolandone i criteri di autonomia, di responsabilità e di funzionamento.

ART. 14 BILANCIO

L'esercizio coincide con l'anno solare e si chiude pertanto al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Nazionale predispone il progetto di bilancio, corredandolo di una propria relazione sull'andamento della gestione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.

Il bilancio, con le relazioni del Consiglio Nazionale e del Collegio dei Revisori dei conti, viene messo a disposizione degli associati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea.

I proventi delle attività svolte dall'Associazione non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

L'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dallo Statuto.

ART. 15 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione, da qualsiasi causa determinato, il patrimonio che risultasse disponibile dopo le operazioni di liquidazione sarà devoluto a fini di utilità sociale.

F.to Lido Tridenti Presidente Nazionale

F.to D.ssa Barbara Bartolini notaio

Approvato dall'Assemblea Straordinaria il 21 febbraio 2004 in San Giuliano Terme (PI) presso il Granduca Hotel in via Statale del Brennero, 13

Repertorio n. 13906 Fascicolo n. 6082

Registrato a Pisa il 25/02/2004 n. 417